



## **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**

*Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.*



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto il comma 11 dell'articolo 13-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, con il quale si demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visti i commi da 58 a 61 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;

Visto il comma 28 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-



quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante «Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 e di coordinamento con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

DECRETA

### **Articolo 1**

*(Revisione DM 8 giugno 2011)*

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: *"3-bis. In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico"*.



## Articolo 2

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.

\*\*\*

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 GEN. 2018

IL MINISTRO



## Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, reca disposizioni di revisione del DM 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) e segue il DM 3 agosto 2017 che, sulla base dello stesso presupposto normativo, ha dettato disposizioni di revisione e di coordinamento della normativa prevista dal DM 1 aprile 2009, n. 48 e dallo stesso DM 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (di seguito, soggetti *IAS/IFRS Adopter*), ai fini della loro applicazione anche ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (di seguito, soggetti ITA GAAP) diversi dalle micro-imprese. Il presente decreto interviene, successivamente, in quanto diretto a regolare fattispecie (lo scorporo degli strumenti finanziari derivati) che hanno richiesto ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che hanno presieduto l'emanazione del D.M. 3 agosto 2017 che, invece, ha risposto alla necessità di dettare regole immediate dirette alla generalità dei soggetti ITA GAAP al fine di consentire loro, seppure a ridosso delle scadenze fiscali, la determinazione del reddito d'impresa alla luce delle nuove disposizioni recate dall'articolo 13-bis del D.L. n. 244 del 2016.

In particolare, il presente decreto interviene a chiarire, con valenza tanto per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, quanto per i soggetti ITA GAAP, diversi dalle microimprese, un tema lungamente dibattuto in dottrina e, cioè, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini Ires, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del Tuir, ovvero, se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011.

In dettaglio, l'**articolo 1, comma 1**, aggiungendo un nuovo comma 3-bis all'articolo 5 del DM 8 giugno 2011, è volto a dare riconoscimento fiscale all'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni, come individuati dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico. Ciò vale anche per gli strumenti finanziari diversi da quelli simili alle azioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR. La disposizione subordina, in ogni caso, tale riconoscimento fiscale alla condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivanti dallo scorporo integri uno strumento simile alle azioni a norma della lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico. Infatti, laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento simile alle azioni, lo scorporo contabile effettuato



non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

È stata esclusa la rilevanza fiscale degli strumenti finanziari derivati incorporati in strumenti simili alle azioni al fine di salvaguardare i principi che presidono la tassazione/esenzione sanciti dalla Riforma del TUIR del 2003 e, quindi, non si è inciso sul perimetro degli strumenti finanziari nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 87 e 89 del testo unico (*participation exemption* ed esclusione dei dividendi).

In sostanza, al fine di verificare se l'eventuale derivato scorporato in bilancio assuma rilevanza fiscale (in termini di qualificazione e classificazione) è necessario operare il seguente test:

- verificare se lo strumento finanziario considerato unitariamente presenti:
  - a) i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle azioni);
  - b) i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle obbligazioni);
- nell'ipotesi di cui alla lettera **a)** lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio non può mai assumere rilevanza fiscale e, quindi, ai soli fini fiscali, lo strumento finanziario complessivamente considerato sarà trattato come strumento simile alle azioni;
- nell'ipotesi di cui alla lettera **b)**:
  - lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio assume rilevanza fiscale, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultante dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle azioni);
  - nel caso in cui, invece, uno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle azioni), lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio non può mai assumere rilevanza fiscale e, quindi, ai soli fini fiscali, lo strumento finanziario complessivamente considerato sarà trattato come strumento simile alle obbligazioni.

L'**articolo 2** fa salvi, in ogni caso, i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cui termini per il versamento delle imposte sui



redditi sono scaduti anteriormente a detta data (e, quindi, sia se gli stessi risultano coerenti con le disposizioni contenute nell'articolo 1 sia non coerenti).

### **Relazione tecnica**

Il presente decreto introduce disposizioni di coordinamento della normativa vigente. In particolare, si interviene al fine di regolare le fattispecie dello scorporo degli strumenti finanziari derivati, in ordine alle quali appare necessario fornire chiarimenti, anche alla luce dei recenti dibattiti in dottrina al riguardo.

L'articolo 1, in dettaglio, prevede il riconoscimento fiscale dell'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni. La disposizione prevede, inoltre, che tale riconoscimento fiscale sia concesso a condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivante dallo scorporo integri uno strumento simile alle azioni. Laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento simile alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

Le disposizioni hanno una funzione esclusivamente chiarificatrice non comportando, pertanto, effetti finanziari, trattandosi di precisazioni che già sono desumibili dall'applicazione dei principi contabili e dalla loro rilevanza dal punto di vista fiscale.

Allo scopo di dare maggiore certezza ai contribuenti, l'articolo 2 fa salvi, in ogni caso, i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto.

